

# La tutela dei superstiti

Dott. Giovanni Raffaele Valensise

# LA TUTELA DEI SUPERSTITI NEL CASO DI MORTE DEL PENSIONATO O DELL'ASSICURATO

- Al superstiti spetta la **pensione di reversibilità** quando il lavoratore al momento del decesso era già pensionato e in particolare:
  1. la pensione di vecchiaia;
  2. la pensione ordinaria di inabilità;
  3. la pensione supplementare.
- Non sono reversibili:
  1. l'assegno ordinario di invalidità;
  2. le rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
- Ai superstiti spetta la **pensione indiretta e cioè quella che sarebbe spettata** al lavoratore assicurato ma non ancora pensionato, purché avesse le seguenti condizioni di assicurazione e di contribuzione:
  1. 5 anni di iscrizione all'assicurazione obbligatoria;
  2. 5 anni di contributi versati o accreditati;
  3. almeno 1 contributo annuo versato nell'ultimo quinquennio precedente alla morte dell'assicurato.
- I superstiti possono presentare anche la domanda per il cumulo, la ricongiunzione, la totalizzazione dei trattamenti pensionistici e di riscatto dei periodi non coperti del loro dante causa.

# LA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA

La pensione indiretta e di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa dei superstiti, a prescindere dalla data di presentazione della domanda.

# I PRIMI BENEFICIARI DELLA PRESTAZIONE

- **IL CONIUGE;**
- **IL CONIUGE DIVORZIATO** a condizione che:
  1. non sia passato a nuove nozze;
  2. sia titolare dell'assegno divorzile;
  3. il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.
- **IL CONIUGE LEGALMENTE SEPARATO:**
  1. anche se non è titolare degli alimenti o dell'assegno di mantenimento;
  2. anche se non è destinatario dell'addebito.
- **LA PERSONA UNITA CIVILMENTE** ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76.

## La prestazione economica non spetta:

- al convivente *more uxorio* anche se la convivenza ha assunto i caratteri della stabilità e della certezza.

## SEGUE: L'IMPORTO SPETTANTE

In presenza di

un solo coniuge

**un solo coniuge divorziato**

un solo coniuge legalmente separato

**una persona unita civilmente**

- la pensione di reversibilità o indiretta è corrisposta applicando l'aliquota del 60%.

un coniuge divorziato e uno più coniugi superstiti

**più coniugi divorziati superstiti**

- la pensione è attribuita *pro quota* dal Tribunale:
  1. nel suddetto limite percentuale;
  2. previa presentazione di una domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n.898.

# LA SECONDA CATEGORIA DEI BENEFICIARI

- Al momento della morte del pensionato o dell'assicurato **I FIGLI devono essere a suo carico e devono rientrare in una di queste categorie:**
  1. minori degli anni 18;
  2. Inabili al lavoro a prescindere dall'età;
  3. studenti di scuola media o professionale di età tra i 18 e 21 anni;
  4. studenti universitari di età compresa tra i 18 e i 26 anni.
- I figli si considerano a carico del genitore se prima della sua morte provvedeva al loro sostentamento in modo continuativo e non prestavano lavoro retribuito.

## SEGUE: L'IMPORTO SPETTANTE

Percentuali di ripartizione della pensione di reversibilità o indiretta in presenza di

un solo figlio	70%
<b>due figli</b>	<b>80%</b>
tre o più figli	100%

coniuge e un figlio	80%
<b>coniuge e due o più figli</b>	<b>100%</b>

# GLI ULTIMI BENEFICIARI DELLA PRESTAZIONE

## ■ IN ASSENZA DI:

1. coniuge e soggetti assimilati;
2. figli;

## ■ OPPURE se esistono ma non hanno diritto alla pensione,

questa spetta ai **GENITORI** dell'assicurato o pensionato:

1. di età superiore ai 65 anni;
2. che non siano titolari di una pensione;
3. che alla morte del loro dante causa siano a suo carico.

## ■ IN MANCANZA ANCHE DEI GENITORI, la pensione spetta ai **FRATELLI E SORELLE** non coniugati dell'assicurato o del pensionato:

1. che non siano titolari di pensione;
2. che alla morte dell'assicurato o del pensionato siano a suo carico.

## ■ I genitori e i fratelli e le sorelle sono carico quando il pensionato o l'assicurato provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa prima della sua morte.



## SEGUE: L'IMPORTO SPETTANTE

Percentuali di ripartizione della pensione di reversibilità e indiretta in presenza di

un genitore	15%
due genitori	30%

un fratello o sorella	15%
<b>due fratelli o sorelle</b>	<b>30%</b>
tre fratelli o sorelle	45%
<b>quattro fratelli o sorelle</b>	<b>60%</b>
cinque fratelli o sorelle	75%
<b>sei fratelli o sorelle</b>	<b>90%</b>
oltre sei fratelli o sorelle	100%

# I CASI IN CUI SI ESTINGUE IL DIRITTO ALLA PENSIONE

- **Per il coniuge** superstite e/o divorziato che contragga un nuovo matrimonio o un'unione civile e in tal caso gli spetta:
  1. un assegno per una volta pari a due annualità della sua quota di pensione;
  2. la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.
  3. In caso di figli la pensione è riliquidata secondo le aliquote elencate precedentemente.
- **Per i figli** non più inabili.
- **Per i genitori** che conseguano un'altra pensione.
- **Per i fratelli e le sorelle** che:
  1. conseguano un'altra pensione;
  2. contraggano un nuovo matrimonio;
  3. non siano più inabili.

# I CASI DI ESTINZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE

## ■ Per i figli studenti di scuola media o professionale quando:

1. compiono il 21esimo anno di età;
2. prestano attività lavorativa;
3. interrompono o terminano gli studi.

## ■ Per i figli studenti universitari quando:

1. compiono il 26esimo anno di età;
2. prestano attività lavorativa;
3. interrompono o terminano gli studi.

# IL CUMULO TRA LA PRESTAZIONE E IL REDDITO DEL BENEFICIARIO

<b>Ammontare dei redditi percepiti dal beneficiario se non faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili</b>	<b>Percentuale di riduzione della pensione di reversibilità o indiretta</b>
Reddito superiore a 3 volte il minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti, pari al 13 volte l'importo in vigore dal 1° gennaio	25%
Reddito superiore a 4 volte il minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti, pari al 13 volte l'importo in vigore dal 1° gennaio	40%
Reddito superiore a 5 volte il minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti, pari al 13 volte l'importo in vigore dal 1° gennaio	50 %

Il trattamento minimo per l'anno 2021 è pari a € 515,58 – Circolare INPS 18 dicembre 2020, n. 148,

# LA TUTELA DEI SUPERSTITI IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE O DI INFORTUNIO SUL LAVORO DEL DIRIGENTE

- L'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ha esteso la disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai dirigenti anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.
- Questa tutela si applica soltanto ai dirigenti che, per le loro funzioni, frequentano gli ambienti di lavoro e, quindi, sono esposti sia pure occasionalmente al rischio dell'infortunio o della malattia professionale.

## SEGUE: LA RENDITA

- In caso di morte a seguito dell'infortunio o della malattia ai superstiti dell'assicurato spetta una rendita pari:
  - a) nel minimo a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del 30%;
  - b) nel massimo a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del 30% (articoli 85 e 116 comma 3 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124).
- La pensione di reversibilità liquidata in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale non è cumulabile con la suddetta rendita vitalizia.
- I superstiti sono gli stessi di quelli che hanno diritto alla pensione di reversibilità e indiretta e la rendita spetta nell'ordine descritto in precedenza.

## SEGUE LE PERCETUALI DI RIPARTIZIONE DELLA RENDITA

Genitore anche divorziato  
Parte unione civile

50 %

Ascendenti  
Fratelli  
Sorelle

20%

Uno o più figli

20%

Orfani:  
di entrambi i genitori;  
dopo morte del genitore superstite;  
di un solo genitore naturale.

40 %